



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/04/2011

\*\*\*\*\*

ADDI' 08/04/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLCBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZERZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BIRINDELLI - FORTE - LOLLCBRIGIDA - MALCOTTI - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 119

Oggetto:

Delega al Direttore Generale pro-tempore dell'Azienda USL Roma E alla sottoscrizione della Convenzione con il Ministero della Salute ed il Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del DPR 618/80. Approvazione dello schema di convenzione.



**Oggetto:** Delega al Direttore Generale pro-tempore dell'Azienda USL Roma E alla sottoscrizione della Convenzione con il Ministero della Salute ed il Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del DPR 618/80. Approvazione dello schema di convenzione

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** della Presidente della Regione Lazio

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale del 18 febbraio 2002, n.6 recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale " e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0288 del 21 giugno 2010 che riserva alla stessa le competenze inerenti al settore organico di materie relative alla salute;

### PREMESSO

- che con la legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale del 23 dicembre 1978, n. 833, art. 37, lettera b) è disposto che "dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica";
- che ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618, al Ministero della Salute compete l'erogazione dell'assistenza ai cittadini italiani con attività di lavoro all'estero, compresi i dipendenti pubblici, previsti dal citato articolo 37 della L. 833/78 e riportati all'art. 2 lettera B) del DPR 618/80;
- che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione degli Affari Esteri attende alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale e, in particolare, attraverso le missioni diplomatiche e gli uffici consolari, alla tutela e all'assistenza dei cittadini italiani all'estero e che, in ragione delle competenze istituzionali, ha il maggior numero di dipendenti pubblici in servizio all'estero;
- che ai sensi dell'art. 3 del richiamato DPR 618/80, le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli Affari Esteri, costituite in Presidio Ambulatoriale, sono destinate funzionalmente alle speciali esigenze assistenziali dei dipendenti pubblici con attività di servizio all'estero, individuati dall'art. 2, lettera B) del DPR 618/80, in riferimento anche a quanto previsto dal successivo art. 12, comma 2;
- che ai sensi del predetto art. 3, ultimo comma, del DPR 618/80, per la gestione ed il funzionamento delle strutture sanitarie sopraindicate si provvede mediante stipula di convenzione con la Regione Lazio;
- che per individuazione delle speciali esigenze assistenziali del personale di cui al citato art. 2 lettera B), il Ministero della Salute ed il Ministero degli Affari Esteri hanno ritenuto necessario assicurare le opportune attività di analisi epidemiologica utili a tutelare un livello di assistenza sanitaria adeguato alle necessità dei dipendenti pubblici in servizio all'estero e,



119 = 8 APR. 2011 *br*

- in particolar modo, di quelli che operano in paesi che presentano particolare condizioni climatico-ambientali ed insufficienza o inadeguatezza di strutture sanitarie;
- che la convenzione tra l'Azienda USL Roma E, il Ministero della Salute nonché il Ministero degli Affari Esteri per l'erogazione dei servizi sanitari di assistenza nel contesto del Ministero Affari Esteri stipulata in data 8 marzo 2002 è venuta a scadere alla data del 31/12/2010;
  - che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto a rideterminare le speciali esigenze dei dipendenti pubblici, tenuto conto anche dei controlli periodici disciplinati dall'art. 20 del D.lgs 27 febbraio 1998, n. 62;
  - che per la gestione delle strutture sanitarie esistenti nella sede della Farnesina, da parte dell'Azienda USL Roma E e per l'erogazione del relativo servizio è necessario l'intervento nella convenzione di cui trattasi anche del Ministero degli Affari Esteri ai fini della regolazione negoziale degli apporti logistici e strumentali che lo stesso Ministero deve assicurare per rendere disponibili le strutture indispensabili per lo svolgimento dei compiti previsti dal richiamato art. 3 – penultimo comma- del DPR 618/80;

**VISTA** la proposta di convenzione predisposta dal gruppo di dirigenti del Ministero della Salute, degli Affari Esteri e dell'Azienda UsI Roma E trasmessa dall'Azienda UsI Roma E con nota pervenuta in data 4 gennaio 2011, prot. n. 1326/DB/07/01;

**RITENUTO** opportuno per ragioni di continuità e per il principio di territorialità di delegare l'Azienda USL Roma E, nella persona del rappresentante legale pro-tempore, a sottoscrivere la Convenzione di cui all'art. 3, ultimo comma, del DPR 618/1980;

**RITENUTO** di approvare lo schema di convenzione di cui trattasi allegato al presente provvedimento;

**ATTESO** che il presente provvedimento non è soggetto alle procedure di concertazione con le parti sociali

All'unanimità

**DELIBERA**  
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente accolte

Di delegare il Direttore Generale pro-tempore dell'Azienda USL Roma E a sottoscrivere la Convenzione con il Ministero della Salute, il Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del DPR 618/80 "Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero".

Di approvare lo schema di Convenzione tra il Ministero della Salute, il Ministero degli Affari Esteri e la Regione Lazio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.





C:\Documents and Settings\Document\fa

IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 12 APR. 2011





ALLEG. alla DELIB. N. 119 *fr*  
 DEL - 8 APR. 2011

**CONVENZIONE TRA IL  
 MINISTERO DELLA SALUTE, IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**E**

**E LA REGIONE LAZIO**

**PREMESSO**

- che, con la Legge di istituzione del *Servizio sanitario nazionale* del 23 dicembre 1978, n.833, articolo 37, lettera *b*), è disposto che *“dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di Enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica”*;
- che, ai sensi dell'articolo 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n.618, al Ministero della salute compete l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani con attività di lavoro all'estero, compresi i dipendenti pubblici, previsti dal citato articolo 37 e riportati all'articolo 2, lettera *B*), del citato D.P.R.;
- che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione degli affari esteri attende alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici e privati in campo internazionale e, in particolare, attraverso le missioni diplomatiche e gli uffici consolari, alla tutela e all'assistenza dei cittadini italiani all'estero e che, in ragione delle competenze istituzionali, ha il maggior numero di dipendenti pubblici in servizio all'estero;
- che, ai sensi dell'articolo 3 del richiamato D.P.R. n.618/80, le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri, costituite in Presidio ambulatoriale, sono destinate funzionalmente alle speciali esigenze assistenziali dei dipendenti pubblici con attività di servizio all'estero, individuati all'articolo 2, lettera *B*), del predetto D.P.R. n.618/80, in riferimento anche a quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 2 ;
- che, ai sensi del predetto articolo 3, ultimo comma, del D.P.R. n.618/80, per la gestione ed il funzionamento delle strutture sanitarie sopraindicate si provvede mediante stipula di Convenzione con la Regione Lazio, che, in ragione del principio di territorialità, con Delibera della Giunta regionale n. .... del / / / , ha delegato il Direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale Roma E, alla sottoscrizione della predetta Convenzione;
- che, per l'individuazione delle speciali esigenze assistenziali del personale di cui al citato articolo 2, lettera *B*), il Ministero della salute ed il Ministero degli affari esteri valutano necessario assicurare le opportune attività di analisi epidemiologica utili ad assicurare un livello di assistenza sanitaria adeguato alle necessità dei dipendenti pubblici in servizio all'estero e, in particolar modo, di quelli che operano in paesi che

*fr*



presentano particolari condizioni climatico - ambientali ed insufficienza o inadeguatezza di strutture sanitarie;

- che si ritiene necessario, tramite un apposito Osservatorio epidemiologico, interno al Presidio ambulatoriale presente presso la sede principale del Ministero degli affari esteri, lo svolgimento di funzioni di:

- monitoraggio epidemiologico delle condizioni di salute dei dipendenti pubblici;
- studio e valutazione epidemiologica delle condizioni di salute degli italiani all'estero;
- informazione e documentazione dei rischi per la salute connessi alla permanenza all'estero.

- che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero degli affari esteri, ha provveduto a rideterminare le speciali esigenze dei dipendenti pubblici, tenuto conto anche dei controlli medici periodici disciplinati con l'articolo 20 del D. lgs. 27 febbraio 1998, n.62;

- che per la gestione delle strutture sanitarie esistenti nelle sede della Farnesina, da parte della Azienda Unità sanitaria locale Roma E o di altro gestore individuato dalla Regione Lazio, e per l'organizzazione del relativo servizio è necessario l'intervento nella Convenzione di cui trattasi anche del Ministero degli affari esteri, ai fini della regolazione negoziale degli apporti logistici e strumentali, che lo stesso Ministero deve assicurare per rendere disponibili le strutture indispensabili allo svolgimento dei compiti previsti dal suddetto articolo 3 - penultimo comma - del D.P.R. n.618/80;

- che occorre procedere all'aggiornamento della Convenzione, stipulata in data 8 marzo 2002 ed in scadenza il 31 dicembre 2010;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

#### ART. 1

1 Il Ministero della salute, di seguito indicato come "*M.d.S.*", si avvale delle strutture sanitarie esistenti, di seguito indicate come "*Presidio*", presso la sede principale del Ministero degli affari esteri, di seguito indicato come "*M.A.E.*", mediante:

a) il Poliambulatorio per l'erogazione di prestazioni sanitarie necessarie alle speciali esigenze assistenziali, connesse con l'attività di servizio svolta all'estero, dei dipendenti pubblici e dei familiari al seguito e a carico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B) - del D.P.R. 31 luglio 1980, n.618, di seguito indicato come "*Poliambulatorio*";

b) l'Osservatorio epidemiologico, di seguito denominato "*O.E.*" per le funzioni di:

- monitoraggio epidemiologico delle condizioni di salute dei dipendenti pubblici;
- studio e valutazione epidemiologica delle condizioni di salute degli italiani all'estero.

2. Il *Presidio* fruisce delle prestazioni sanitarie, di medicina legale, medicina generale, specialistica, diagnostica, assicurate dalla Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente *Roma E*, o eventualmente da altro soggetto erogatore di prestazioni sanitarie identificato dalla Regione Lazio, e di seguito ambedue indicati come *Erogatore*, ed opera altresì attraverso strutture istituzionalmente competenti, o facenti parte del Servizio sanitario della Regione Lazio, al fine di conseguire i risultati attraverso la

raccolta e l'elaborazione dei dati, utili ai fini epidemiologici, e in particolare per le funzioni di:

- informazione e documentazione dei rischi per la salute, per i dipendenti pubblici, per i viaggiatori e per i lavoratori italiani, connessi al recarsi in diversi paesi esteri;
- counseling tecnico-culturale attinente il contesto socio-sanitario dei diversi paesi esteri;
- preparazione di eventi formativi/informativi.

3. L'*Erogatore* assicura il funzionamento del Presidio con proprio personale medico, amministrativo, tecnico e sanitario non medico. Per l'attribuzione dell'incarico al personale medico devono essere considerati, d'intesa con il *M.d.S.*, specifici requisiti di professionalità e specializzazione in relazione alle esigenze clinico - diagnostiche ed epidemiologiche evidenziate nel successivo articolo 2.

L'assegnazione del suddetto personale avviene da parte dell'*Erogatore*, salvo diverso avviso del *M.A.E.* e del *M.d.S.*

4. Le strutture sanitarie del *Presidio* sono ubicate nei locali, individuati dal *M.A.E.*, così come descritti nell'allegato A), che forma parte integrante della presente Convenzione. Il *M.A.E.*, compatibilmente con le proprie necessità istituzionali, può prendere in esame richieste di nuovi locali intese ad ampliare e migliorare l'erogazione delle prestazioni sanitarie e le funzioni epidemiologiche del *Presidio*.

## ART. 2

1. Il *Presidio* assume le funzioni di struttura di riferimento per tutti i soggetti, di cui al precedente articolo 1, lettera a), privi di residenza in Italia o per i quali, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1982, n.526, è stata operata la sospensione del medico di fiducia.

2. Il *Presidio*, in conformità alle direttive emanate dal *M.d.S.*, d'intesa con l'*Erogatore*, provvede, compatibilmente con la propria strutturazione e la dotazione organica e strumentale, ad erogare le prestazioni di base e specialistiche, escluse le visite domiciliari. Sono assicurate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale tutte le altre prestazioni di prevenzione, cura, riabilitazione e medicina legale ove garantite, in base alla legislazione nazionale, alla generalità della popolazione dal Servizio sanitario nazionale.

Sulla base dell'articolo 12, comma 2, del D.P.R. n.618/80, le predette prestazioni devono essere assicurate immediatamente, durante il rientro temporaneo in Italia, sia al personale inviato in missione all'estero, sia al personale in sede di servizio all'estero, che ai relativi familiari al seguito e a carico.

3. Il *Presidio* garantisce, attraverso un accesso facilitato, le prestazioni medico legali atte all'accertamento dei requisiti per l'individuazione di patologie croniche o relativo al riconoscimento di invalidità agli impiegati a contratto a legge italiana o legge locale in

SEGRETERIA DEL REG. V

possesto della cittadinanza italiana iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e assistiti dal sistema sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 37 della Legge n.833/78 e dell'articolo 2 del D.P.R. n.618/80 , per i quali non è individuabile una Azienda U.S.L. di riferimento.

4. Il *Presidio* opera attraverso le determinazioni della Commissione di cui al successivo articolo 9.

In particolare, assicura:


attraverso il *Poliambulatorio*, le speciali prestazioni e gli specifici interventi di seguito indicati:

- a) controllo medico-periodico, di cui all'articolo 20 del D. lgs. 27 febbraio 1998 n.62, per i soggetti aventi diritto;
- b) consulenza tecnico-sanitaria ai fini del trasferimento di infermo in Italia, disciplinato dall'articolo 6 del D.P.R. n.618/80, e, compatibilmente con la propria capacità operativa, segnalazione al Servizio di Emergenza Sanitaria e collegamento con i Dipartimenti ospedalieri di Emergenza ed Accettazione (DEA);
- c) vaccino profilassi, attraverso l'avvio diretto e con priorità di prestazioni al Centro vaccinazioni indicato dall'*Erogatore*;
- d) accertamento e cura delle malattie infettive e diffuse, con particolare riguardo alle malattie tropicali e subtropicali;
- e) attività di prevenzione ed informazione individuale;

attraverso l'*O.E.*, anche avvalendosi di strutture istituzionalmente competenti, lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) documentazione ed informazione sui rischi associati al recarsi presso diversi paesi e aree geografiche, mediante:
  - gestione di un'attività di documentazione scientifica;
  - collegamento con gli organismi nazionali ed internazionali di sanità pubblica e sorveglianza epidemiologica;
  - produzione di rapporti periodici e dossier di documentazione su rischi e aree specifiche;
  - intervento multidisciplinare pre e post-viaggio all'estero (medico, psicologo, antropologo) finalizzato alla prevenzione e alla cura;
  - eventi formativi – informativi;
  - consulenza epidemiologica per programmi del *MAE*;
  - pianificazione, implementazione e valutazione di programmi di prevenzione primaria e secondaria per i dipendenti pubblici;
- b) valutazione epidemiologica della salute degli italiani all'estero, mediante:
  - progettazione, implementazione e gestione di sistemi informativi epidemiologici e sistemi di sorveglianza epidemiologica, eventualmente collegati con il sistema informativo dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero;



- 
- produzione di rapporti periodici contenenti indicatori delle condizioni di salute degli italiani all'estero;
  - progettazione, gestione e valutazioni di studi epidemiologici analitici;
  - realizzazione, implementazione e manutenzione di un sito web dedicato.

5. Le specifiche attività di progettazione, sperimentazione, implementazione e valutazione dei sistemi informativi, dei sistemi di sorveglianza epidemiologica e degli studi analitici dovranno essere stabilite sulla base del piano esecutivo di attività dell'O.E., definito annualmente nell'ambito della commissione di cui al successivo articolo 9.

6. Il *M.d.S.*, d'intesa con l'*Erogatore*, potrà prevedere che il *Poliambulatorio* assicuri, ove emerga una particolare ed eccezionale necessità, un servizio di assistenza farmaceutica all'estero, secondo modalità e condizioni che dovranno essere concordate con un protocollo aggiuntivo.

7. A richiesta degli aventi diritto in sede di servizio all'estero, la Direzione del *Poliambulatorio* si adopera per attivare forme di consulenza, al fine di garantire continuità ed omogeneità di trattamento terapeutico per patologie già in cura presso lo stesso nonché, per i pazienti in sede di servizio in Paesi disagiati o particolarmente disagiati, consulenze cliniche riguardo a patologie od eventi sanitari insorti nei predetti Paesi.

### ART. 3

Il *Poliambulatorio* assicura le prestazioni sanitarie di primo soccorso, compatibilmente con l'orario di servizio dello stesso.

### ART. 4


1. Il *M.d.S.*, sentito il *M.A.E.*, aggiorna i livelli di assistenza sanitaria, che devono essere assicurati dal *Poliambulatorio* ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), nel rispetto del trattamento garantito alla generalità degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, fatte salve le speciali prestazioni riconosciute ai dipendenti pubblici in servizio all'estero.


2. Il *M.d.S.*, d'intesa con l'*Erogatore* e con il *M.A.E.*, determina la strutturazione del *Presidio* e le relative modalità di funzionamento.

3. Il *M.d.S.* effettua controlli sul funzionamento del *Presidio* e sull'espletamento dei compiti di assistenza sanitaria e di epidemiologia previsti con la presente Convenzione.

### ART. 5

1. L'*Erogatore* provvede, fatte salve le esigenze prioritarie di assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), anche a fornire l'assistenza sanitaria, secondo i livelli e con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, al personale in servizio nella sede principale del *M.A.E.* ed ai familiari a carico, indipendentemente dalla Azienda U.S.L. d'appartenenza.





2. Il Poliambulatorio, compatibilmente con la capacità operativa e le esigenze di sicurezza del Ministero degli Affari Esteri, può erogare l'assistenza sanitaria ai dipendenti, e familiari a carico, di altri Ministeri ed Enti pubblici.

3. Per ottimizzare l'uso delle attrezzature sanitarie presenti, il Presidio può erogare alcune prestazioni specialistiche anche ad iscritti alla Azienda U.S.L. Roma E, compatibilmente con le capacità operative del Poliambulatorio e nel rispetto delle esigenze di sicurezza del *M.A.E.*, previo apposito protocollo da concordare tra lo stesso *M.A.E.* e l'*Erogatore*.

#### ART. 6

1. Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, lettera *a)*, è richiesta, ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, l'esibizione dell'attestazione di diritto rilasciata ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, o dell'attestato previsto all'articolo 15 del D.P.R. n.618/80. In mancanza si fa luogo alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/00.

Per fruire del controllo medico periodico di cui all'articolo 20 del D. lgs n.62/98, il soggetto avente diritto deve essere munito dello specifico attestato rilasciato dal *M.A.E.*

2. Il personale di cui al primo comma dell'articolo 5 è tenuto ad esibire la tessera di riconoscimento rilasciata rispettivamente dal *M.A.E.* o dalla pubblica amministrazione di appartenenza. I familiari aventi diritto devono esibire la Tessera sanitaria.

#### ART. 7

1. La manutenzione straordinaria dei locali del *Presidio* è a carico del *M.A.E.*, cui compete l'adeguamento strutturale ed impiantistico alle normative di sicurezza sul lavoro e di conformità degli impianti destinati a locali adibiti ad uso sanitario, e la predisposizione dei percorsi e della cartellonistica per le vie di fuga, del piano per la gestione delle emergenze. Spetta all'*Erogatore* la predisposizione del Documento di valutazione dei rischi ed i compiti del Servizio di prevenzione e protezione esclusivamente per l'attività ambulatoriale.

2. Gli oneri afferenti alle utenze di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento o condizionamento, servizi telefonici e fax, canoni fissi attinenti l'uso di attrezzature informatiche sono a carico del *M.A.E.*

3. L'*Erogatore* provvede:

- all'arredamento e relativa manutenzione dei locali del Presidio;
- alla fornitura e manutenzione della strumentazione e delle apparecchiature necessarie per i compiti assistenziali ;
- alla fornitura del materiale d'uso e consumo;
- alle coperture assicurative connesse all'uso dei locali e alle attività sanitarie.

I beni mobili e le attrezzature fornite dall'*Erogatore* restano di proprietà dello stesso.



4. Il *M.d.S.* può fornire, a proprie spese, apparecchiature sanitarie e tecniche per specifiche esigenze di assistenza sanitaria e di epidemiologia. Tali apparecchiature, inserite negli appositi inventari dei beni mobili, restano di proprietà del Ministero concedente.

Alla manutenzione delle predette apparecchiature provvede a proprio onere l'*Erogatore*.

5. Il *M.A.E.* concede in uso gratuito, oltre ai locali per i quali si fa carico delle pulizie, i beni mobili e le attrezzature esistenti nel *Presidio* e non appartenenti al *M.d.S.* o all'*Erogatore*.

#### ART. 8

1. Salvo quanto previsto nel precedente articolo 7, sono a carico del *M.d.S.* gli oneri di erogazione delle prestazioni sanitarie ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), all'articolo 2, comma 3, e articolo 3 della presente Convenzione, nonché le spese per lo svolgimento delle funzioni di epidemiologia.

Tali spese sono determinate come segue.

a) Per le prestazioni specialistiche erogate dal *Presidio* di cui all'art. 2 comma 4, esse sono determinate in base al costo effettivo delle prestazioni erogate, il cui ammontare si ottiene moltiplicando il numero delle prestazioni per le tariffe per prestazioni ambulatoriali in vigore nella Regione Lazio, ribassate del 5%. Per le prestazioni di medicina generale la spesa viene determinata facendo riferimento alle spese sostenute dall'*Erogatore* per la retribuzione dei medici addetti, in misura non eccedente ai livelli retributivi previsti dai contratti collettivi del comparto sanitario di riferimento dell'*Erogatore*.

b) Per le attività svolte dall'*O.E.*, di cui all'articolo 2 comma 4, si provvede mediante predeterminazione dell'onere delle attività previste dal *M.d.S.* sulla base dei costi preventivati dall'*Erogatore*. L'ammontare complessivo degli oneri preventivati per tali attività, non può superare il 50% dell'onere sostenuto per le attività del *Presidio* nell'anno precedente, né può precludere la prioritaria operatività dei servizi ambulatoriali.

2. Gli oneri connessi all'erogazione dell'assistenza sanitaria ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. L'*Erogatore* è tenuto a compilare, per ciascun esercizio finanziario, due distinti rendiconti semestrali, afferenti l'uno le spese del *Poliambulatorio*, l'altro le spese dell'*O.E.*, i primi entro il 15 luglio dell'anno di riferimento e i secondi entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Ciascun rendiconto semestrale sarà allegato ad una relazione analitica delle attività e dovrà essere trasmesso al *M.d.S.*, rispettivamente entro il 20 luglio ed entro il successivo 20 gennaio, al fine dell'approvazione e dei conseguenti adempimenti contabili.



4. L'Erogatore è tenuto a trasmettere al *M.A.E.* e al *M.d.S.* una relazione annuale sullo svolgimento delle attività dell'*O.E.* .

#### ART. 9

Per il coordinamento degli interventi di gestione del Presidio e per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente Convenzione è istituita una Commissione composta come segue:

- il Direttore dell'Ufficio VI della "Direzione Generale per i Rapporti con l'Unione Europea e Rapporti Internazionali del *M.d.S.*;
- il Capo dell'Ufficio VI Affari Sociali della Direzione Generale per le risorse Umane e l'Organizzazione del *M.A.E.*;
- il Direttore del Distretto XX della Az. U.S.L. Roma E;
- il Responsabile sanitario del Presidio.

#### ART. 10

1. La presente Convenzione entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2011, a seguito del provvedimento di approvazione della stessa da parte del *M.d.S.*
2. La Convenzione ha durata annuale e non è tacitamente rinnovabile.
3. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente Convenzione, si provvede con lo stanziamento del cap. 4388 dello Stato di previsione del Ministero della Salute per l'anno finanziario 2011.
4. Il presente atto è redatto in tre originali, ciascuno composto da sette pagine.

Per la Regione Lazio:

su delega il Direttore Generale dell'Azienda Unità sanitaria locale Roma E

Per il Ministero degli affari esteri:

il Direttore Generale per le Risorse Umane e l'Organizzazione del MAE

Per il Ministero della salute:

il Direttore Generale della Direzione Generale dei Rapporti con l'Unione Europea e dei Rapporti Internazionali

